

# INDENNITÀ/Decreti "Cura Italia" e "Rilancio"

	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE BENEFICIARI	INDENNITÀ E MODALITÀ RICHIESTA
1	Art. 27 DL 18/2020 Art. 84 comma 1 DL 34//2020	<b>Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</b> titolari di partita Iva e iscritti Gestione Separata non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Indennità di <b>600 € per il mese di aprile</b> senza presentare la domanda per coloro che hanno beneficiato di analoga indennità per il mese di marzo.
2	Art. 84 comma 2 DL 34/2020	<b>Liberi professionisti titolari</b> di partita Iva e iscritti alla Gestione Separata con comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al bimestre 2019 non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Indennità di <b>1000 € per il mese di maggio</b> previa domanda all'Inps.
3	Art. 84 comma 3 DL 34/2020	<b>Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</b> iscritti alla Gestione Separata che abbiano cessato il contratto di collaborazione, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Indennità di <b>1000 € per il mese di maggio</b> previa domanda all'Inps.
4	Art. 28 DL 18/2020 Art. 84 comma 4 DL 34/2020	<b>Lavoratori autonomi</b> iscritti alle Gestioni Speciali Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione Separata e dell'Enasarco	Indennità di <b>600 € per il mese di aprile</b> senza presentare la domanda per coloro che hanno beneficiato di analoga indennità per il mese di marzo.
5	Art. 29 DL 18/2020 Art. 84 comma 5 primo capoverso DL 34/2020	<b>Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b> che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e senza un rapporto di lavoro in essere	Indennità di <b>600 € per il mese di aprile</b> senza presentare la domanda per coloro che hanno beneficiato di analoga indennità per il mese di marzo.
6	Art. 84 comma 5 secondo capoverso DL 34/2020	<b>Lavoratori in somministrazione nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, senza un rapporto di lavoro in essere e non titolari di trattamento Naspi alla data del 19 maggio 2020	Indennità di <b>600 € per il mese di aprile</b> previa domanda all'Inps.
7	Art. 84 comma 6 DL 34/2020	<b>Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, senza un rapporto di lavoro in essere e non titolari di trattamento Naspi alla data del 19 maggio 2020	Indennità di <b>1000 € per il mese di maggio</b> previa domanda all'Inps.
8	Art. 30 DL 18/2020 Art. 84 comma 7 DL 34/2020	<b>Lavoratori del settore agricolo</b> che abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo, non titolari di trattamento pensionistico.	Indennità di <b>500 € per il mese di aprile</b> senza presentare la domanda per coloro che hanno beneficiato di analoga indennità per il mese di marzo.
9	Decreto Interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020 Art. 84 comma 8 DL 34/2020	<p>a) <b>Lavoratori dipendenti stagionali*</b> appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro</p> <p>b) <b>Lavoratori intermittenti*</b> con almeno 30 giornate lavorative nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 gennaio 2020</p> <p>c) <b>Lavoratori autonomi occasionali*</b> privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratto occasionale dal 1 gennaio 2019 al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata con almeno un mese di contribuzione versata</p> <p>d) <b>Incaricati alle vendite a domicilio*</b> con un reddito annuo 2019 superiore a 5.000 € titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione Separata</p> <p><b>*Non titolari di pensione e non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione dei contratti di lavoro intermittenti</b></p>	Indennità di <b>600 € per il mese di marzo, aprile e maggio</b> previa domanda all'Inps.
10	Art. 38 DL 18/2020 Art. 84 comma 10 DL 34/2020	<b>Lavoratori dello spettacolo</b> già individuati nel DL 18/2020 e ai lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 €, non pensionati e non titolari di rapporto di lavoro dipendente	Indennità di <b>600 € per ciascuno dei mesi di aprile e di maggio 2020</b> previa domanda all'Inps. Non devono presentare domanda coloro che hanno beneficiato dell'indennità prevista dal DL 18/2020.
11	Art. 85 DL 34/2020	<b>Lavoratori domestici</b> che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, non conviventi con il datore di lavoro, non pensionati e non titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico	Indennità di <b>500 € per ciascuno dei mesi di aprile e di maggio 2020</b> previa domanda all'Inps.